



ALLEGATO A alla Dgr n. 1329 del 09 ottobre 2015

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE DEL VENETO

codice fiscale n. 80007580279 rappresentatanato e domiciliato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di

E L'AZIENDA ULSS 9 "TREVISO"

codice fiscale n....., rappresentata dal, nato a, e domiciliato il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto

PREMESSO CHE

L'elevato numero di attori presenti nel Sistema Sanitario Regionale (SSR), unito alle molteplici tipologie di procedure prodotte durante il percorso formativo svolto dalle Aziende/Istituti del SSR nel triennio 2012-2014, hanno fatto emergere evidente il bisogno di avviare un processo di sistematizzazione del sistema mediante l'omogeneizzazione delle procedure prodotte e l'individuazione delle aree dei processi dove trovano allocazione gli indici di rischio più elevati, con la Dgr. n° 764/2015 si è provveduto, tra le altre cose, ad indire un Bando di Ricerca in Sanità per la realizzazione di modelli procedurali standard di processo. A valle del procedimento, è risultato aggiudicatario del Bando, il progetto presentato dall'Ulss 9 di Treviso. Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Finalità della convenzione

Creazione di un manuale composto dai diversi modelli procedurali standard di processo, che siano di fatto, espressione di sintesi del lavoro fatto fino ad oggi dalle Aziende/Istituti del SSR a supporto nella gestione del governo del rischio e dei controlli nel SSR.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

Sviluppo di un modello procedurale standard di processo in relazione all'identificazione degli elementi distintivi e delle fasi dei processi unitamente alla valutazione dei rischi prioritari identificati per ogni processo assieme alla determinazione dei controlli per il contenimento del rischio. I processi oggetto d'analisi saranno individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale su proposta del Gruppo di lavoro permanente a supporto del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende ed Istituti del SSR.

ARTICOLO 3

Modalità di realizzazione dell'accordo

L'accordo si sostanzia attraverso l'esecuzione del progetto presentato ed avrà una durata temporale massima di 24 mesi dal momento della firma della presente convenzione. L'Ulss 9 di Treviso si impegna ad un rilascio in progress del lavoro svolto. I risultati saranno oggetto di specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

ARTICOLO 4

Pubblicazioni

Eventuali pubblicazioni (su riviste, siti web, ecc.) o utilizzo in occasione di convegni, congressi, seminari, da parte dell'Ulss 9 dei risultati derivanti dall'esecuzione degli specifici progetti di cui al precedente Art. 3, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

ARTICOLO 5

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una validità di due anni (24 mesi) a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'eventuale proroga dovrà essere preventivamente autorizzata, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

ARTICOLO 6

Copertura finanziaria

A fronte dei i costi sostenuti per l'esecuzione della progettualità di cui all'art. 3, l'Ulss 9 riceverà un finanziamento a funzione definito in sede di riparto delle risorse LEA.

ARTICOLO 7

Privacy

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Risoluzione

Nel caso di grave violazione degli obblighi gravanti sull'una o sull'altra parte, di cui alle clausole precedenti, la convenzione si risolverà di diritto ove la parte interessata dichiara all'altra con lettera raccomandata A.R. , la violazione commessa e la volontà di avvalersi della presente clausola.

ARTICOLO 9

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ARTICOLO 10

Clausola arbitrale

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno, in prima istanza, deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo; solo successivamente e a fronte di un esito non positivo dell'arbitrato, si procederà ad interpellare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia,

Azienda Ulss n. 9

Il Direttore Generale

.....

Regione del Veneto

Il Dirigente

.....